



Publicata su questo sito il 16 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Deliberazione 4 dicembre 2003

Criteria per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione (deliberazione n. 138/03)

L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 4 dicembre 2003
- Premesso che:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera j), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali”;
 - l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che “le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari”;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002), con riferimento all'attività di vendita del gas, attribuisce all'Autorità il potere di “definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato”;
 - l'Autorità con deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/02), ha adottato una direttiva urgente agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali;

- Visti:
 - la legge n. 481/95;
 - il decreto legislativo n. 164/00;
 - la legge 28 ottobre 2002, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, di conversione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002;
 - il dPCm 31 ottobre 2002;
 - il decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 30 agosto 2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale;
 - i decreti del Ministero delle attività produttive 27 dicembre 2002, 30 gennaio 2003, 17 luglio 2003, 1 agosto 2003, 5 settembre 2003, 2 ottobre 2003 e 14 novembre 2003, recanti autorizzazione transitoria alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
 - la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, e sue modifiche e integrazioni;
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 149/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
 - la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione della tariffa di trasporto e per l'utilizzo di terminali di Gnl;
 - la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 dell'11 dicembre 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01), recante direttiva concernente le

- condizioni contrattuali dell'attività di vendita a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 13 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 195/02), recante modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e modificazione di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - la deliberazione n. 207/02;
 - il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 12 dicembre 2002, recante condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2002);
 - le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 2 febbraio 2003, n. 314/03; 19 marzo 2003, n. 487/03; 19 marzo 2003, n. 488/03; 19 marzo 2003 n. 493/03 e 19 marzo 2003 n. 495/03;
 - Considerato che:
 - la deliberazione n. 207/02 ha previsto:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1, che gli esercenti l'attività di vendita applicano le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02, sia ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, sia ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla medesima data, non avevano esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione;
 - b) all'articolo 1, comma 1.2, che la disposizione richiamata alla precedente lettera a) si applica fino a quando il cliente finale esercita la capacità di stipulare nuovi contratti, accettando una nuova offerta contrattuale;
 - c) all'articolo 1, comma 1.3, lettera a), che gli esercenti l'attività di vendita propongono, ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento;
 - d) all'articolo 2, comma 2.1, che le condizioni economiche di cui al comma 1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera c) e si applicano nel caso richiamato dalla stessa lettera c);
 - la deliberazione n. 237/00, come richiamata dalla deliberazione n. 207/02, ha previsto, all'articolo 9, comma 9.3, tariffe di fornitura determinate come somma di singole quote di costo relative a tutte le fasi della filiera del gas naturale; e che alcune di tali quote richiedevano, per la loro determinazione, la definizione da parte dell'Autorità della disciplina tariffaria in materia di trasporto e stoccaggio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;

- in mancanza della disciplina di cui al precedente alinea, l'articolo 9, comma 9.5, della deliberazione n. 237/00 ha rinviato a successivi provvedimenti la definizione di alcune quote di costo; e che nelle more di tali provvedimenti la deliberazione n. 237/00 ha disposto, in luogo di tali quote, l'applicazione della componente transitoria CMP, il cui metodo di calcolo prevede valori inferiori nel caso di località caratterizzate da bassi consumi medi annui per cliente, e valori superiori per le località con elevati consumi medi annui per cliente, come previsto dal precedente sistema tariffario e in particolare dal provvedimento Cip n. 16/93;
- il metodo di calcolo della componente transitoria CMP, finalizzato a favorire l'estensione del servizio gas nelle località caratterizzate da bassi consumi medi annui per cliente, è stato reso possibile dalla presenza, nella fase della vendita all'ingrosso del gas, di un'impresa che operava in condizioni di monopolio e che praticava prezzi coerenti con tale metodo;
- Considerato che:
 - l'Autorità ha definito le discipline tariffarie in materia di trasporto e di stoccaggio del gas, la cui applicazione ha comportato tra il 2001 e il 2003 una riduzione dei costi per l'utilizzo delle infrastrutture stimabile in circa il 14%, riconducibile prevalentemente all'attività di trasporto, per effetto del regime di aggiornamento delle relative tariffe e di correzione dei maggiori ricavi percepiti dalle imprese di trasporto rispetto a quelli consentiti annualmente;
 - negli ambiti con elevati consumi medi annui per cliente finale, i prezzi praticati nell'attività di vendita all'ingrosso, attualmente caratterizzata dalla presenza di più operatori, hanno registrato diminuzioni di entità mediamente superiore alla sola riduzione delle tariffe, senza che ciò si traducesse in diminuzioni dei prezzi praticati ai clienti finali di minori dimensioni; e che, negli ambiti caratterizzati da bassi consumi medi annui per cliente vi sono già stati aumenti dei prezzi all'ingrosso;
- Considerato che, nel documento per la consultazione 12 dicembre 2002, l'Autorità ha proposto misure volte a:
 - definire le singole quote attualmente sostituite dalla componente transitoria CMP con riferimento ai costi efficienti dei servizi per ciascuna attività nella fase di vendita all'ingrosso;
 - graduare negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente l'impatto sui clienti finali dell'applicazione delle nuove condizioni economiche, che, qualora introdotte con effetto immediato, potrebbero determinare:
 - a) un significativo aumento delle condizioni economiche praticate a tali clienti;
 - b) un progressivo sottoutilizzo delle infrastrutture del gas, realizzate in molti casi con finanziamenti pubblici, nonché una progressiva sostituzione della materia prima gas naturale con altre fonti energetiche, con potenziali effetti distorsivi nell'uso efficiente del sistema gas ed energetico nel suo complesso;
 - c) un disincentivo per i nuovi operatori ad esercitare, nei sopra detti ambiti, la propria attività di vendita al cliente finale, con conseguente ostacolo alla realizzazione di un effettivo contesto concorrenziale;

- Considerato che, nell'ambito della consultazione, in molte risposte pervenute è stata segnalata all'Autorità l'esigenza di:
 - a) non definire le singole quote della componente transitoria CMP di cui all'articolo 9, comma 9.5, della deliberazione n. 237/00, ad eccezione delle quote relative al trasporto e allo stoccaggio; e che nella fase di avvio del mercato, le nuove condizioni economiche siano tali da incentivare l'entrata di nuovi operatori;
 - b) introdurre un sistema di compensazione che garantisca il graduale impatto dell'applicazione delle nuove condizioni economiche;
 - c) sostituire la modalità di calcolo della quota per la vendita al dettaglio di cui alla deliberazione n. 237/00 con una metodologia che tenga conto dei costi fissi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01;
- Considerato che:
 - l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1.1, lettera a), della deliberazione n. 207/02 può ingenerare incertezze interpretative in merito all'applicazione dell'obbligo di offrire le condizioni economiche di cui alla medesima deliberazione anche ai clienti finali allacciati dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra in quelle previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
 - la liberalizzazione del mercato del gas richiede che venga assicurata trasparenza delle condizioni medie applicate e che l'Autorità disponga di meccanismi per la vigilanza sui comportamenti degli esercenti;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - definire i criteri di cui all'articolo 1, comma 1.3, lettera a), della deliberazione n. 207/02, distinguendo le componenti relative all'uso delle infrastrutture essenziali oggetto di disciplina tariffaria e assicurando un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti dalle riduzioni di costo già registrate nel settore, in modo tale da incentivare, nell'attuale fase di apertura del mercato, l'entrata di nuovi operatori;
 - prevedere, per un periodo predefinito, un sistema di compensazione che garantisca negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente un graduale impatto degli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove condizioni economiche, avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico per la gestione dei relativi versamenti;
 - prevedere una modalità di calcolo della quota per la vendita al dettaglio che tenga conto dei costi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01;
- Ritenuto che sia necessario porre in capo agli esercenti l'attività di vendita obblighi informativi a beneficio dell'Autorità, anche al fine di consentire alla medesima di effettuare, entro il 31 luglio 2005, verifiche in merito all'esistenza di condizioni concorrenziali sul mercato dei clienti finali, tali da giustificare la revoca o la modifica degli obblighi di cui alla deliberazione n. 207/02

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), nonché, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) e le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce con decorrenza 1 gennaio 2004 i criteri che gli esercenti l'attività di vendita (di seguito: esercenti) applicano per la determinazione delle condizioni economiche previste dalla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/02) (di seguito: condizioni economiche) e relative ai clienti finali di cui alla medesima deliberazione n. 207/02.
- 2.2 Le condizioni economiche devono essere proposte anche ai clienti finali allacciati dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra tra le categorie previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.
- 2.3 Le condizioni economiche non si applicano alle località che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 237/00, sono esentate dal calcolo dei vincoli di ricavi per l'attività di distribuzione di cui alla medesima deliberazione.
- 2.4 Il presente provvedimento definisce anche gli obblighi di comunicazione e le tipologie di clienti finali per i quali gli esercenti devono trasmettere all'Autorità e al Ministero delle attività produttive i prezzi medi di fornitura del gas naturale.

Articolo 3

Condizioni economiche

- 3.1 Le condizioni economiche determinate con riferimento all'i-esimo ambito tariffario (di seguito: l'ambito) sono date dalla somma delle seguenti componenti:
 - a) la componente tariffaria della distribuzione, che comprende l'attività di misura, con esclusione dell'attività di lettura, calcolata, ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento;

- b) le componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del presente provvedimento;
 - c) il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;
 - d) il corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio, che comprende l'attività di lettura, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del presente provvedimento.
- 3.2 Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00.

Articolo 4

Componente tariffaria della distribuzione

- 4.1 Per il primo periodo di regolazione della distribuzione, la componente tariffaria della distribuzione dell'i-esimo ambito è data dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
- a) la quota fissa e la quota variabile della tariffa di distribuzione, ai sensi della deliberazione n. 237/00;
 - b) la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione α_1 , pari a 0,027111 euro/GJ;
 - c) la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione dell'i-esimo ambito, β_i , che assume valore diverso da zero negli ambiti di cui all'articolo 9, nei quali è calcolata come:

$$\beta_i = [(CMP_i + 0,135553) - (\overline{CCI} + QT_i + QS)] \times 50\% \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- CMP_i è il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito alla data dell'1 ottobre 2003, espresso in euro/GJ.
 - \overline{CCI} è il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'articolo 7, calcolato alla data dell'1 ottobre 2003 e pari a 4,637264 euro/GJ;
 - QT_i e QS sono rispettivamente la componente tariffaria del trasporto e la componente tariffaria dello stoccaggio, di cui all'articolo 6, calcolate con riferimento alla data dell'1 ottobre 2003;
- 4.2 Per il secondo periodo di regolazione della distribuzione gli elementi di cui al comma 4.1, lettera a), sono definiti dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di distribuzione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00.

- 4.3 La quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, α_1 , e la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, β_i , assumono i valori di cui al comma 4.1 fino al 30 settembre 2006.

Articolo 5

Disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione

- 5.1 L'impresa di distribuzione applica fino al 30 settembre 2006 la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, α_1 , e la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, β_i , di cui all'articolo 4, comma 4.1, ad ogni unità di energia trasportata per conto del j-esimo esercente:
- a) ai clienti finali che non appartengono alle categorie individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) ai clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e che, alla data del 31 dicembre 2003, non hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.

Articolo 6

Componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio

- 6.1 Per il primo periodo di regolazione del trasporto la componente tariffaria del trasporto QT_i per l'i-esimo ambito è costituita dalla somma del costo medio ponderato relativo ai corrispettivi di capacità e variabili della tariffa di trasporto e dell'incidenza dei corrispettivi fissi rispetto all'energia complessiva riconsegnata nell'i-esimo ambito ed è calcolata come:

$$QT_i = \frac{\sum_k (QTV^k \times E^k)}{\sum_k E^k} + \frac{\sum_k cf^k}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTV^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione ed è calcolato con la formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27} \right) + CV + CV^p \quad (\text{euro/GJ})$$

dove, ai sensi della deliberazione n. 120/01:

- CP_e è il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio;

- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione;
 - CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione;
 - CV è il corrispettivo unitario variabile del trasporto;
 - CV^p è il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito;
 - cf^k è il corrispettivo fisso del trasporto del k-esimo impianto di distribuzione, ai sensi della deliberazione n. 120/01;
 - E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ.
- 6.2 Per il periodo 1 gennaio 2004 - 30 settembre 2004, il corrispettivo medio unitario CP_e è pari a 1,007421 euro/a/Smc/g ed è aggiornato con provvedimenti dell'Autorità.
- 6.3 Per il secondo periodo di regolazione del trasporto, la componente tariffaria di cui al comma 6.1 è definita dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di trasporto di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00.
- 6.4 Entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, entro il 31 luglio di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui al comma 6.1, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito.
- 6.5 Entro il 15 gennaio 2004 e, successivamente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola le componenti tariffarie del trasporto QT_i degli i-esimi ambiti e le pubblica nel proprio sito internet dando evidenza degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito.
- 6.6 Entro i termini di cui al comma 6.5, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità i valori di QTV^k , cf^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo delle componenti tariffarie del trasporto QT_i degli i-esimi ambiti.
- 6.7 Per il primo periodo di regolazione dello stoccaggio, la componente tariffaria dello stoccaggio QS per l'i-esimo ambito è calcolata con riferimento alle tariffe di stoccaggio determinate ai sensi della deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 26/02). Per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 marzo 2004 la componente tariffaria QS è pari a 0,246052 euro/GJ ed è aggiornata con provvedimenti dell'Autorità.

- 6.8 Per il secondo periodo di regolazione dello stoccaggio la componente tariffaria di cui al comma 6.7 è definita dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00.

Articolo 7

Corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso

- 7.1 Il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso \overline{CCI} è calcolato come:

$$\overline{CCI} = \overline{CMP} - \overline{QI} - S \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- \overline{CMP} è il valore medio nazionale della componente materia prima, pari a 5,837012 euro/GJ alla data dell'1 ottobre 2003, che si aggiorna, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 13 dicembre 2002;
- \overline{QI} è la quota a copertura dei costi medi di trasporto e stoccaggio per i clienti di cui all'articolo 2, comma 2.1, calcolata con riferimento al costo medio di trasporto e stoccaggio dell'anno termico 2001 – 2002, ai sensi delle deliberazioni n. 120/01 e 26/02, pari a 1,131972 euro/GJ;
- S è la quota rappresentativa dello sconto da trasferire al cliente finale, pari a 0,067776 euro/GJ.

Articolo 8

Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio

- 8.1 Il corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio QVD è pari al valore della quota QVD , calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/00 per l'i-esimo ambito per l'anno termico 2002-2003.
- 8.2 Per ciascun cliente con consumo annuo fino a 20 GJ, l'esercente ha facoltà di determinare, con decorrenza 1 gennaio 2004, valori per il corrispettivo QVD superiori a quelli di cui al comma 8.1, fino ad incrementi massimi percentuali calcolati come:

$$I^m = 33,2\% \times \frac{(20 - E_{2002}^m)}{20} \quad (\%)$$

dove:

- I^m è il massimo incremento percentuale applicabile alla quota QVD dell'm-esimo cliente con consumo annuo fino a 20 GJ;
- E_{2002}^m è l'energia consumata, nell'anno termico precedente dall'm-esimo cliente finale, espressa in GJ.

- 8.3 L'esercente che eserciti la facoltà di cui al comma 8.2 comunica all'Autorità, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, entro (quarantacinque) giorni dalla loro applicazione, i valori del corrispettivo QVD determinati ai sensi del medesimo comma 8.2.

Articolo 9

Ambiti ad elevati costi unitari

- 9.1 Gli ambiti ad elevati costi unitari sono gli ambiti per i quali alla data dell'1 ottobre 2003 è soddisfatto il vincolo della formula:

$$[\overline{CCI} + QT_i + QS] - CMP_i > 0,135553 \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- \overline{CCI} e CMP_i assumono i valori indicati all'articolo 4, comma 4.1;
- QT_i e QS sono le componenti di cui all'articolo 6, calcolate alla data dell'1 ottobre 2003.

Articolo 10

Istituzione del Conto per la compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari

- 10.1 Con decorrenza 1 gennaio 2004, è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) il Conto per la compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari (di seguito: Conto per la compensazione), alimentato dalla quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, α_1 , di cui all'articolo 4.
- 10.2 Il Conto per la compensazione è utilizzato per coprire la compensazione relativa ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1, degli ambiti individuati all'articolo 9.
- 10.3 Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri dall'1 gennaio 2004, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto sulla gestione del Conto per la compensazione da essa gestita, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti quote.

Articolo 11

Compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari

- 11.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione trasmette alla Cassa e all'Autorità l'elenco degli ambiti ad elevati costi unitari e il corrispondente valore della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, β_i , calcolato ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1.
- 11.2 Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni mese, la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo mensile relativo alla quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i di cui al comma 11.3.

11.3 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni mese, l'impresa di distribuzione comunica alla Cassa l'importo mensile B_j calcolato come:

$$B_j = \beta_i \times E_j \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- B_j è l'importo mensile della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione del j-esimo esercente;
- β_i è la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione dell'i-esimo ambito calcolata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1;
- E_j è l'energia mensile trasportata dall'impresa di distribuzione per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1, ovvero, in mancanza delle letture effettive, la stima dell'energia mensile trasportata ai medesimi clienti con riferimento al medesimo mese dell'anno precedente.

11.4 Entro il 15 novembre di ogni anno l'impresa di distribuzione provvede a conguagliare l'importo complessivo della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1, nel periodo 1 ottobre – 30 settembre del medesimo anno.

11.5 Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione:

- a) comunica alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1, nel periodo 1 ottobre – 30 settembre del medesimo anno;
- b) regola con la Cassa i conguagli effettuati ai sensi del comma 11.4.

11.6 Per il periodo di applicazione 1 gennaio – 30 settembre 2004, l'energia trasportata di cui ai commi 11.4 e 11.5 è l'energia relativa ai medesimi mesi.

Articolo 12

Esazione dell'addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione

12.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla fine di ogni mese, le imprese di distribuzione versano alla Cassa il gettito mensile A_j , calcolato come:

$$A_j = \alpha_1 \times E_j \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- A_j è l'importo mensile della quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione del j-esimo esercente;
- α_1 è la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione di cui all'articolo 4, comma 4.1;
- E_j è l'energia mensile trasportata dall'impresa di distribuzione per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1, ovvero, in mancanza delle letture effettive, la stima dell'energia mensile

trasportata ai medesimi clienti con riferimento al medesimo mese dell'anno precedente.

- 12.2 Entro il 15 novembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione conguaglia l'importo complessivo della quota addizionale alla tariffa di distribuzione relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1, nel periodo 1 ottobre – 30 settembre del medesimo anno.
- 12.3 Entro il 30 novembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione:
- a) comunica alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'articolo 5, comma 5.1, nel periodo 1 ottobre – 30 settembre del medesimo anno;
 - b) regola con la Cassa i conguagli effettuati ai sensi del comma 12.2.
- 12.4 Per il periodo di applicazione 1 gennaio – 30 settembre 2004, l'energia trasportata di cui ai commi 12.2 e 12.3 è l'energia relativa ai medesimi mesi.

Articolo 13

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

- 13.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, gli esercenti pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche di cui all'articolo 3, per ciascun ambito nel quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Entro i medesimi termini gli esercenti trasmettono tali informazioni anche all'Autorità.
- 13.2 Entro 20 (venti) giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2:
- a) l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto delle relative imposte;
 - b) l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo delle relative imposte;
 - c) l'energia fornita, espressa in GJ.
- 13.3 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 13.2, gli esercenti compilano i moduli disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), redatti per ciascuna area riconducibile ai punti di uscita dalla rete nazionale di cui alla deliberazione n. 120/01 e relativi ai:
- a) clienti finali allacciati agli impianti di distribuzione;
 - b) clienti finali allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 14

Disposizioni finali

- 14.1 Entro il 31 luglio 2005, l'Autorità verifica il grado di concorrenza sul mercato dei clienti finali allo scopo di un'eventuale revoca o modifica degli obblighi previsti dall'articolo 1 della deliberazione n. 207/02, anche sulla base delle informazioni di cui all'articolo 13.
- 14.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.

Tabella 1 – Tipologie di clienti finali

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
Domestico
Commercio e servizi
Industria – servizio continuo
Industria – servizio interrompibile
Generazione elettrica - servizio continuo
Generazione elettrica - servizio interrompibile
Autotrazione

Tabella 2 – Classi di consumo annuo

CLASSI DI CONSUMO ANNUO * (GJ)
0-20
20-35
35-100
100-160
160-800
800-8.000
8.000-80.000
80.000-800.000
800.000-8.000.000
>8.000.000

* Le classi di consumo annuo comprendono l'estremo superiore dell'intervallo indicato